

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI E SERVIZI
AGEVOLATI EROGATI DAL COMUNE.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo uno, secondo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Farra di Soligo.

2. La richiesta per l'accesso alle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata di cui al comma 1, dovrà essere presentata su apposita dichiarazione sostitutiva unica, come da modello/tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, approvato con D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.05.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06/07/2001) attualmente vigente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- a) gli interventi e servizi sociali di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328;
- b) i servizi a domanda individuale
- c) le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale.

2. L'elenco dettagliato dei servizi/prestazioni di cui al comma 1., per le quali l'Amministrazione Comunale intende applicare l'indicazione della situazione economica equivalente (ISEE), è definito dalla Giunta Comunale con apposite determinazioni.

3. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'Amministrazione Comunale assume, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente Regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

4. Sono escluse all'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici della valutazione della situazione economica equivalente.

Sono esclusi altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

ART. 3 INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente Regolamento integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, altri vantaggi economici ed erogazioni di servizi.

2. Parimenti integrata e sostituita ove incompatibile è ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 4 SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni e dei servizi agevolati erogati dall'Amministrazione Comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e loro integrazioni o modificazioni.

3. È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria.

ART. 5 VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, l'Amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate di cui all'art. 2, la possibilità di assumere in sede di regolamento una composizione del nucleo familiare estrapolata rispetto a quella risultante dall'art. 2, commi due e tre, del decreto citato.

2. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

3. Tale composizione del nucleo familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato

rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

ART. 6 RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate al fine del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di partecipazione ai costi o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, previa analitica documentazione delle predette variazioni, sarà riconosciuta all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'ISEE secondo tali, più favorevoli condizioni.

2. L'utente non è tenuto in ogni caso a ripresentare la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98. Le variazioni documentate debbono avere carattere non transitorio.

3. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari o immobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

ART. 7 MODALITA' APPLICATIVA

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi regolamenti relativi ad ogni singolo servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISEE.

ART. 8 COMPETENZE

1. Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con atto del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Del valore dell'ISEE, calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, va data contestuale informazione al richiedente, mediante trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informativo dell'INPS.

3. Qualora, in corso d'anno, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, si avvalga dalla facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, l'efficacia della medesima è sospesa: per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico, fino all'inizio del successivo; per i servizi erogati in via continuativa per tre mesi.

ART. 9 PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:
 - Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:
 - a) controlli a campione su numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
 - b) controlli sulle singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
 - L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
 - I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia i servizi comunali diversi dai servizi sociali, sia le Amministrazioni esterne sono tenuti a fornire le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento dei dati trasmessi. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Segretario Comunale, il quale si attiverà per risolvere eventuali difficoltà interne all'ente e per sollecitare l'invio dei dati in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni esterne al Comune. In ultima istanza, in caso di ulteriore inadempienza da parte di Enti esterni, provvederà a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
 - I controlli a campione sono attivati in misura non inferiore al 20% in riferimento al singolo esercizio finanziario
Rientrano nella definizione di campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
 - in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
 - in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile del procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purchè presentate in forma scritta non anonima).
- Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato secondo le modalità di legge.
 - I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
 3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare eventualmente recuperare i benefici concessi.
 4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

ART. 10 NORME DI RINVIO

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Farra di Soligo.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata semprechè non necessiti, per l'applicazione, di autonome determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 SOGLIE DI ACCESSO

1. L'accesso ai servizi e prestazioni comunali, per i quali è prevista agevolazione in base alla situazione economica del richiedente e la relativa partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criteri di progressività per le altre situazioni.

2. Le soglie ISEE di agevolazione ai fini dell'applicazione delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, così come i criteri per l'attribuzione dei contributi economici saranno stabiliti nei rispettivi regolamenti comunali in sede di modifica ed aggiornamento.

3. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di ISEE e relative percentuali di partecipazione alla spesa, saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

4. Sulla base di motivata relazione dei servizi sociali, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

ART. 12 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali e servizi agevolati.

ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 79 dello Statuto Comunale.

2. Ad esecutività del presente Regolamento, l'Amministrazione provvederà alla modifica e all'aggiornamento degli altri regolamenti comunali in materia attualmente vigenti, al fine di adempiere a quanto dallo stesso previsto.